

"VERBALE DI ACCORDO"

In Vicenza, in data 23 dicembre 2011

TRA

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.
(quale Capogruppo ed anche in nome e per conto di Banca Nuova)

SERVIZI BANCARI S.C.P.A.

E

le Delegazioni Sindacali di Gruppo ai sensi dell'art.19 del CCNL 08/12/2007

DIRCREDITO F.D.

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

U.G.L.

UIL.C.A.

PREMESSO CHE

- a) Con l'Accordo del 24/11/2010, ad esito della procedura contrattuale, attivata con lettera del 12/10/2010 e relativa alla gestione delle tensioni occupazionali ex artt. 18 e 19 CCNL derivanti dalla fusione per incorporazione di Cariprato in Banca Popolare di Vicenza, le Parti, preso atto delle eccedenze di personale risultate ad esito della conseguente riorganizzazione aziendale, hanno convenuto di procedere alla riduzione del personale ivi individuato, in via prioritaria mediante il ricorso alla risoluzione consensuale incentivata del personale in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia o che maturassero tale diritto entro la data del 31/12/2013.

Con il predetto Accordo le Parti avevano altresì convenuto che qualora le adesioni a detto piano di esodo incentivato fossero state in numero inferiore alle eccedenze di personale ivi previste, si sarebbe fatto ricorso agli strumenti di legge e di contratto in materia di riduzione degli esuberi di personale ivi compresi quelli previsti dal Decreto 158/2000 prorogato con D.M. n. 226 del 2006.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. In the center, there are two more signatures. On the right side, there are three signatures, including one that appears to be 'M. Vignolo' and another that looks like 'L. Zom'.

- b) Con l'Accordo del 24/2/2011, ad esito della procedura contrattuale, attivata con lettera del 3/1/2011 e relativa alla gestione delle tensioni occupazionali ex artt. 18 e 19 CCNL derivanti dalla fusione per incorporazione di Banca Nuova in Banca Popolare di Vicenza con contestuale conferimento di ramo di azienda a Nuova Banca Nuova, poi ridenominata Banca Nuova, le Parti, preso atto delle eccedenze di personale risultate ad esito della conseguente ristrutturazione aziendale, hanno convenuto di procedere alla riduzione del personale ivi individuato, in via prioritaria mediante il ricorso alla risoluzione consensuale incentivata del personale in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia o che maturassero tale diritto entro la data del 31/12/2013.

Con il predetto Accordo le Parti avevano altresì convenuto che qualora le adesioni a detto piano di esodo incentivato fossero state in numero inferiore alle eccedenze di personale ivi previste, si sarebbe fatto ricorso agli strumenti di legge e di contratto in materia di riduzione degli esuberi di personale ivi compresi quelli previsti dal Decreto 158/2000 prorogato con D.M. n. 226 del 2006.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.


ARTICOLO 2 ESUBERI EX CARIPRATO

L'eccedenza di personale derivante dalla complessiva ristrutturazione aziendale conseguente alla fusione per incorporazione di Cariprato in Banca Popolare di Vicenza, inizialmente individuata in fase di avvio della presente procedura contrattuale in n° 76 risorse, anche ad esito delle fuoriuscite di personale intervenute, si è ridotta a n° 44 risorse.

Le Parti prendono atto che, alla data del 27 giugno 2011, n.44 risorse appartenenti all'originario perimetro di Cariprato ed in possesso, entro la data del 31/12/2013, dei requisiti di legge vigenti al tempo per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, hanno manifestato la volontà di aderire all'offerta di incentivazione all'esodo mediante pensionamento, da formalizzarsi per il tramite della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 e successive modificazioni e/o integrazioni in materia di trattamenti pensionistici, sono stati modificati i requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia.

Le Parti, preso atto che, in relazione a quanto sopra, allo stato permane pertanto un esubero di personale pari a n.44 risorse, nel condiviso intento di evitare il ricorso agli strumenti di legge e di contratto in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di

The bottom of the page features a collection of handwritten signatures in black ink. There are approximately 15-20 distinct signatures, some of which are quite large and stylized. The signatures are arranged in a somewhat horizontal line across the width of the page, with some overlapping. The ink is dark and the handwriting is cursive and somewhat illegible due to the style.

lavoro ex Legge 223/91, convengono di gestire la predetta eccedenza di personale mediante il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art.5, comma 1, lett.b) del Decreto 28 aprile 2000 n.158 prorogato con D.M. n.226 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni ivi comprese quelle di cui all'Accordo 8 luglio 2011, in materia di "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del Credito" limitatamente all'originario perimetro di risorse che ha aderito al piano di esodo incentivato per pensionamento ed esclusivamente nella vigenza del regime pensionistico precedente all'emanazione del predetto Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 e successive modificazioni e/o integrazioni. In caso di accesso al predetto Fondo di solidarietà alle condizioni ivi indicate resta ovviamente inteso che nulla sarà dovuto dall'Azienda agli interessati a titolo di incentivazione all'esodo di cui ai contenuti dell'offerta prevista dall'Accordo 24/11/2010.


Gli interessati sopra individuati potranno manifestare la propria volontà di accedere al Fondo sopra indicato utilizzando la modulistica allegata al presente accordo entro e non oltre la data del 29 febbraio 2012.

Nel caso in cui le suddette domande di accesso al Fondo di Solidarietà, a valere nel regime pensionistico precedente al Decreto Legge n.201/2011, non vengano accolte, ovvero nell'ipotesi in cui il personale interessato non manifesti, nel termine sopra indicato, la propria volontà di accedere al Fondo predetto, le Parti daranno luogo ad un confronto finalizzato a ricercare eventuali soluzioni atte ad evitare il ricorso agli strumenti di cui alla Legge 223/91 in materia di gestione degli esuberanti.

ARTICOLO 3 ESUBERI EX BANCA NUOVA

Ad esito delle verifiche di cui all'art.13 dell'Accordo 24/2/2011 in ordine agli effetti del piano di esodo incentivato ivi previsto quale strumento finalizzato a gestire le eccedenze di personale, le Parti hanno preso atto che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni in materia di trattamenti pensionistici, n.9 risorse che, in adesione all'offerta di incentivazione all'esodo per pensionamento prevista dall'art.12 dell'Accordo 24/2/2011, hanno sottoscritto e formalizzato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non possiedono né saranno in possesso alla data del 31/12/2013, dei requisiti di legge per avere accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

Considerato pertanto che, in applicazione dei requisiti pensionistici contenuti nel predetto Decreto Legge, il personale sopra indicato, alle rispettive date di decorrenza delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro non maturerà il diritto per accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31/12/2013, le Parti, convengono di gestire l'eccedenza di personale che si viene in tal modo a determinare mediante il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art.5, comma 1, lett. b) del Decreto 28 aprile 2000 n.158 prorogato con D.M. n.226 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni ivi comprese quelle di cui all'Accordo 8 luglio 2011, in materia di "Fondo












di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del Credito" limitatamente all'originario perimetro di risorse che ha aderito al piano di esodo incentivato per pensionamento ed esclusivamente nella vigenza del regime pensionistico precedente all'emanazione del predetto Decreto Legge 6 dicembre 2011 e successive modificazioni e/o integrazioni. In caso di accesso al predetto Fondo di solidarietà alle condizioni ivi indicate resta ovviamente inteso che nulla sarà dovuto dall'Azienda agli interessati a titolo di incentivazione all'esodo di cui ai contenuti dell'offerta prevista dall'Accordo 24/2/2011.

Gli interessati sopra individuati dovranno manifestare la propria volontà di accedere al Fondo sopra indicato utilizzando la modulistica allegata al presente accordo entro e non oltre la data del 29 febbraio 2012.

Nel caso in cui le suddette domande di accesso al Fondo di Solidarietà, a valere nel regime pensionistico precedente al Decreto Legge n.201/2011, non vengano accolte, ovvero nell'ipotesi in cui il personale interessato non manifesti, nel termine sopra indicato, la propria volontà di accedere al Fondo predetto, l'Azienda dichiara che verranno confermati gli accordi consensuali già intervenuti e certificati.

ARTICOLO 4 INCONTRI DI VERIFICA

A richiesta delle Parti si farà luogo ad incontri di verifica periodici sullo stato di attuazione delle previsioni contenute nel presente Accordo.

BANCA POPOLARE DI VICENZA <small>(quale Capogruppo ed anche in nome e per conto di Banca Nuova)</small>	SERVIZI BANCARI
	
DIRCREDITO F.D. 	
FABI 	
FIBA-CISL 	
FISAC-CGIL 	
UIL.C.A. 	
UGL	

